

Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone" e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo cognitivo ALETEIA, al fine di regolamentare i tirocini degli allievi della Scuola ALETEIA.

TRA

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo cognitivo ALETEIA (soggetto promotore), in seguito indicata "ALETEIA" con sede legale in Enna, Via Duca d'Aosta, n° 25, rappresentata dal dr. Massimo Sciuto, nato a Catania il 06/04/1964, legale rappresentante della stessa ed domiciliato per la carica presso la sede

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo, in seguito indicata "Azienda", (soggetto ospitante) con sede legale in Palermo, Via del Vespro 129, P.I. 05841790826, rappresentata dal dott. Renato Li Donni, nato a Palermo il 27/01/1950 nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede, di seguito denominata anche singolarmente "parte" o congiuntamente "parti".

PREMESSO CHE

La ALETEIA di Enna con D.M. del 18/01/2001 è stata riconosciuta idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia.

"Gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, per almeno 100 ore annue.

Il tirocinio degli allievi ha l'obiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza (D.M. n. 509/98)".

Tali esigenze possono essere soddisfatte, attraverso un rapporto di collaborazione tra L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone", e, per essa, l'U.O.C. di Psichiatria (40.01) diretta dal prof. D. La Barbera, e la ALETEIA.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Tra L'azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone" e la ALETEIA viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi di svolgere il tirocinio sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli allievi.

Gli obiettivi, le competenze da acquisire nonché la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nei Progetti Formativi concordati tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

ART. 2

Nell'ambito di tale collaborazione l'Azienda accoglie per ogni anno accademico un numero di massimo di **due** allievi, per almeno **150** ore annue per allievo.

ART. 3

Per gli aspetti organizzativi e clinici della attività di tirocinio l'allievo farà riferimento ad un tutor nominato dall'AOUP prescelto su indicazione del responsabile



dell'U.O.C. nella quale verrà svolto il tirocinio stesso, tra le seguenti figure professionali: Psicologo-psicoterapeuta, Psichiatra.

Per l'attestazione dell'avvenuto tirocinio il Responsabile dell'U.O.C. rilascerà al termine di ciascun anno comprovante certificazione. Tale attestazione verrà rilasciata solo al raggiungimento del 70% del monte ore di attività prevista.

ART. 4

Per ciascun tirocinante il soggetto promotore e il soggetto ospitante concordano un progetto formativo e di orientamento che deve contenere le seguenti specifiche:

- nominativo del tirocinante;
- nominativi dei rispettivi tutor (sia del soggetto promotore che del soggetto ospitante);
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
- l'indicazione della struttura presso cui svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 5

Durante il periodo di svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto comunque ai seguenti adempimenti:

1. Svolgere le attività stabilite dal progetto formativo sotto la guida del tutor;
2. Attestare la propria presenza mediante la firma su apposito registro predisposto presso l'U.O. sede di svolgimento del tirocinio stesso;
3. Osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
4. Rispettare le norme deontologiche, mantenere il segreto professionale, la riservatezza e a non divulgare a terzi notizie delle quali è venuto a conoscenza durante l'attività di tirocinio;
5. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
6. Dichiarare di essere stato informato sui rischi specifici in ambito aziendale;

La violazione di queste norme, o condotte incompatibili con il corretto funzionamento della struttura comportano la sospensione della frequenza.

ART.6

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. 25/03/1999, n. 142 la Scuola n.q. di soggetto promotore è tenuto alla stipula della copertura assicurativa in favore dei tirocinanti che svolgono attività di formazione assistenziale, contro infortuni sul lavoro (INAIL) per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'A.O.U.P. si impegna a segnalare l'evento entro i termini previsti dalla normativa agli Istituti assicurativi e alla Scuola.

La scuola si impegna, altresì a comunicare all'A.O.U.P. prima dell'inizio delle attività di tirocinio il numero della polizza sottoscritta in favore dei tirocinanti.

ART.7

Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra l'allievo e l'Azienda.

ART.8

Nessuna spesa a nessun titolo sarà carico dell'Azienda.



ART.9

Le parti convengono altresì che gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o integrarlo in alcun modo.

ART.10

Lo staff didattico della Scuola collabora agli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione.

ART.11

La ALETEIA darà comunicazione all'U.O. sede di svolgimento del tirocinio delle iniziative, delle pubblicazioni scientifiche e delle attività formative promosse.

La ALETEIA si impegna:

1) a riservare al personale laureato dell'Azienda presso la quale si svolgono le attività di tirocinio, la partecipazione gratuita ad iniziative nazionali a carattere scientifico (convegni, seminari, workshops) per un numero di accessi corrispondente al numero di tirocinanti accolti dall'Azienda, e comunque non inferiore a tre;

ART.12

La presente convenzione avrà durata quadriennale e potrà essere rinnovata alla sua scadenza su esplicita richiesta delle parti.

Le spese di bollo del presente atto, ex art. 2 D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni sono a carico della Scuola.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 8 della tabella del D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modificazioni e integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico della parte che ha richiesto tale adempimento.

ART. 13

Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione del presente atto sarà competente il Foro di Palermo.

Per la Scuola di Specializzazione
ALETEIA
Il Rappresentante Legale
(Dott. Massimo Sciuto)

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
di Palermo P. Giaccone"
Il Direttore Generale
(Dott. Renato L. Donni)


